

**UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI
DEL BANCO DI NAPOLI**

Via P.E.IMBRIANI, 19 - 80132 NAPOLI

Al **Garante del Contribuente
della Regione Campania**
Via Armando Diaz, 11
80134 Napoli

OGGETTO: Istanza ai sensi dell'art. 13 della Legge 27/07/2000 n. 212 e successive modifiche e integrazioni.

Il sottoscritto Dr. Francesco Vallone nella qualità di legale rappresentante della associazione "Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco di Napoli" con sede in Napoli, Via Paolo Emilio Imbriani, 19 CAP 80132,

espone

"Nel corso dell'anno 2006, nel periodo tra novembre e dicembre, a numerosi pensionati dell'ex Banco di Napoli nostri associati, sono pervenuti dall'Agenzia delle Entrate, avvisi di accertamento per cospicue differenze di IRPEF richieste a seguito della attività di controllo e di ricalcolo sulle "Prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione" liquidate nel corso del 2003.

Verificata l'inesattezza dei conteggi, il sostituto d'imposta SanPaololmi incorporante dell'ex Banco di Napoli, è tempestivamente intervenuto presso l'Amministrazione Finanziaria per bloccare gli avvisi già recapitati e concordare le modalità per consentire il calcolo dell'esatto ammontare delle eventuali differenze da corrispondere.

In particolare, a seguito della strutturale carenza delle informazioni trasferite a mezzo mod. 770 del 2003 (peraltro puntualmente redatto dal sostituto d'imposta conformemente alle istruzioni fornite), nonché della specifica disciplina fiscale che regola la liquidazione delle prestazioni in forma di capitale per il personale dell'ex Banco di Napoli, sono state riscontrate le seguenti inesattezze:

- Errore sul conteggio delle anzianità utili:
 - nel determinare l' "aliquota interna di tassazione" l'Agenzia delle Entrate ha applicato la normativa fiscale che prevede un trattamento differenziato relativamente alle somme maturate prima e dopo il 1° gennaio 2001, ignorando la diversa disciplina fiscale illustrata dalla stessa Amministrazione nella circolare 78/E del 6 agosto 2001 in cui veniva chiaramente affermato che per le aziende di credito in crisi, individuate dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (tra cui rientrava anche il Banco di Napoli) la prestazione integrativa va considerata interamente maturata prima del 1° gennaio 2001;
 - a seguito di questo errore, negli avvisi pervenuti compaiono date di cessazione ed anzianità inesatte (determinate d'ufficio), con conseguente errato calcolo dell'aliquota da applicare;
- Diversa interpretazione sull'individuazione della tabella IRPEF da utilizzare per la determinazione dell'aliquota di tassazione:
 - Nel determinare l'aliquota di tassazione, il sostituto di imposta, ha sempre utilizzato la tabella IRPEF in vigore al momento del pagamento.

- L'Agenzia delle Entrate ha, invece, inteso fissare il principio che il diritto a percepire la prestazione in forma di capitale si concretizzava, per tutti, nell'anno 2002 a prescindere dal momento in cui è stata formulata l'offerta all'interessato e dalla sua successiva, eventuale adesione, con l'obbligo per il sostituto di utilizzare la tabella IRPEF in vigore appunto nel 2002.
- L'applicazione più ragionevole vedrebbe il maturare del diritto coincidere con la adesione all'offerta inviata dal fondo pensione, considerato che lo stesso fondo non ha ancora provveduto a formulare tale offerta a tutti gli interessati e che, stando a quanto previsto dallo statuto stesso, sono previste per ogni destinatario, tre offerte nel tempo. Il sostituto ha informato gli interessati che tale tesi è stata condivisa dall'Amministrazione Finanziaria.

Pertanto, considerato che il calcolo dell'aliquota ha risentito di tali errori e, considerata la disponibilità degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria a rivedere i conteggi e ad informare tempestivamente le strutture sul territorio, il sostituto ha provveduto nei primi giorni del mese di gennaio 2007 a:

- inviare all'Agenzia delle Entrate le informazioni idonee a consentire i controlli secondo le regole descritte. Dopo la nuova elaborazione, gli uffici periferici dell'Amministrazione Finanziaria sarebbero stati in grado di accogliere le istanze nel frattempo pervenute;
- inviare ai pensionati interessati una comunicazione con il fac-simile dell'istanza di annullamento in autotutela ed un'idonea attestazione da allegare all'istanza.

I pensionati hanno tempestivamente inoltrato le istanze agli uffici periferici sentendosi però rispondere che non era possibile fornire alcun chiarimento in quanto le partite risultavano già iscritte a ruolo. In pratica l'Agenzia delle Entrate non ha consentito alcuna possibilità di confutare l'inesattezza dei conteggi, rifiutandosi in diversi casi anche di accogliere le istanze in autotutela.

Nel frattempo presso gli uffici centrali non accade nulla e stanno già pervenendo i bollettini per il versamento dell'imposta richiesta, inviati con la solita innegabile diligenza dalle varie gestioni esattoriali interessate."

chiede

pertanto l'intervento del Garante, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 212/2000 come modificato dalla legge n. 289/2002,

- ❑ affinché vengano accolte le istanze di annullamento totale presentate dagli interessati nel rispetto delle procedure normalmente adottate nei confronti dei contribuenti, considerato che nell'occasione sono stati notificati degli avvisi di pagamento senza lasciare alcuna possibilità per eventuali osservazioni;
- ❑ affinché gli Uffici della sede centrale dell'Agenzia delle Entrate provvedano ad annullare gli effetti dell'errato conteggio tenendo nella giusta considerazione la normativa vigente.

Distinti saluti.

Napoli, 12 aprile 2007

Dr. Francesco Vallone